

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA VIA TRISTANO DI JOANNUCCIO,1 - TERNI

Oggetto : Procedura Negoziata per l'affidamento in convenzione del Servizio trasporto sanitario ordinario (con ambulanza) e materiale biologico.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Premessa

L'Azienda Ospedaliera di Terni, per la obsolescenza e conseguente dismissione di mezzi dedicati e la contestuale riduzione del personale addetto ai trasporti, non è in grado autonomamente di far fronte al quotidiano e sempre crescente numero di richieste di trasporto sanitario a supporto di strutture e servizi aziendali.

Si rende, infatti, necessario garantire i trasferimenti, intraospedalieri e non, ed inoltre opportuno, nel caso si verificano improvvise carenze non immediatamente risolvibili, considerare e garantire anche la necessità di trasporti di emergenza-urgenza.

Vanno considerati, anche, i trasporti di materiale biologico, materiale sanitario, presidi medici, ausili, farmaci laddove si renda opportuno e/o necessario integrare il servizio aziendale, e tutti i trasporti di supporto ai Servizi Immunotrasfusionali Aziendali.

Sussistendo le su citate necessità, l'Azienda intende instaurare rapporti di convenzione con un fornitore (comprese Associazioni di volontariato ovvero Cooperative sociali Onlus) in possesso dei requisiti richiesti e che manifestino interesse, tenendo conto:

- che l'art. 5 del D.P.R. 27.03.1992 prevede la possibilità di coinvolgere strutture esterne in maniera complementare al servizio offerto dalle Aziende Sanitarie;
- del D.L 112 del 3 Luglio 2017 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 19 Luglio 2017 n° 167) che abroga la Legge quadro sul volontariato n. 266/1991;
- che nel territorio di competenza della Azienda Ospedaliera di Terni sono presenti Associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro e Cooperative sociali Onlus di tipo A a mutualità prevalente, che svolgono servizio di ambulanza;
- che il presente Capitolato Tecnico ha lo scopo di definire e disciplinare gli aspetti giuridico-economici, organizzativi e gestionali delle differenti fattispecie di trasporti, svolti dalle Associazioni/Cooperative in ambito aziendale.

Art.1 – Oggetto dell'appalto

Oggetto del presente Capitolato Speciale è la gestione completa dei seguenti servizi:

- Trasporto ordinario (programmato) di Pazienti in altra Struttura ;
- Trasporto in emergenza/urgenza di Pazienti in altra Struttura;
- Trasporto al domicilio di Pazienti da Pronto Soccorso;
- Trasporto materiale biologico, materiale sanitario, presidi medici, ausili, farmaci.
- Servizi di trasporto, rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., effettuati per sopperire ad eventuali esigenze particolari dell'Azienda Ospedaliera.

Allegato A

Il fornitore individuato dovrà gestire, completamente in proprio e sotto la sua diretta responsabilità, i servizi suddetti e meglio specificati ai successivi punti.

A mero titolo informativo si rappresenta che nell'anno 2018 sono stati effettuati trasporti per Km. 125277.

- a) L'Associazione di Volontariato deve:
 - essere in possesso dell'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato.
- b) La Cooperativa Sociale Onlus deve:
 - essere a mutualità prevalente;
 - svolgere servizio di emergenza sanitaria con ambulanza;
 - essere iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione Umbria;
 - avere Sede Legale e operatività in Umbria.

Le Associazioni di Volontariato e le Cooperative Sociali Onlus devono essere in possesso degli standard funzionali, strutturali e di personale previsti o delle cognizioni tecnico-pratiche necessarie per lo svolgimento del servizio e delle prestazioni, come di seguito specificato.

- c) Le Associazioni di Volontariato e le Cooperative Sociali Onlus devono disporre della figura di un responsabile coordinatore. Sono ammessi accordi fra le diverse Organizzazioni di Volontariato (massimo 3) per avere un unico Responsabile.
- d) Le Associazioni di Volontariato e le Cooperative Sociali Onlus possono avvalersi, per l'adempimento del servizio, anche di personale retribuito, per il quale devono essere rispettati gli adempimenti di Legge relativi al CCNL. (art. 51 D.L. 81 del 15/6/2015). Il mancato adempimento degli obblighi di Legge comporta l'immediata risoluzione della convenzione.

Art.1.1. Trasporto ordinario (programmato) di Pazienti in altra Struttura

Trattasi di servizio – programmato - per pazienti bisognevoli di trasporto in ambulanza, temporaneamente o permanentemente allettati. Le ambulanze dovranno avere tutte le caratteristiche e le dotazioni tecnologiche e strumentali previste per le Autoambulanze di tipologia "A" e di tipo "B" per soccorso medico di base (MSB) e per trasporto secondo i canoni della normativa EN1789, ovvero del Decreto Ministeriale del Ministero dei Trasporti 17/12/1987, n. 553 e conformi a quanto previsto dal Decreto 1 settembre 2009, n. 1376 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle Autoambulanze" e al Testo aggiornato del regolamento regionale 23 giugno 2017, n.3 "Disciplina per l'autorizzazione e per l'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario". La tipologia dell'ambulanza (tipo A o tipo B) potrà essere richiesta dall'Azienda in base alle esigenze del trasporto da garantire.

Dovranno essere garantite tutte le richieste di trasporto programmato comunicate alla Ditta appaltatrice almeno 24 ore prime del trasporto.

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione e condividere con l'Azienda Ospedaliera un software gestionale dedicato alla programmazione dei trasferimenti.

Art.1.2. Trasporto in emergenza/urgenza di Pazienti in altra Struttura

Trattasi di trasporto secondario in emergenza/urgenza (da Ospedale ad altro Ospedale) di Pazienti in condizioni critiche ovvero di neonati all'interno di incubatrici da trasporto, attualmente, presso l'A.O. "S.Maria" di Terni viene utilizzato un Centro mobile di Rianimazione di proprietà aziendale: si tratta di un'ambulanza di tipo A 1 con particolare allestimento interno e presenza di presidi ed elettromedicali avanzati che consentono il trasferimento di neonati in incubatrice da trasporto.

L'eventuale indisponibilità del servizio aziendale di trasporto in emergenza-urgenza, dovuta ad indisponibilità di personale addetto ovvero del centro mobile dedicato, sarà tempestivamente e con congruo anticipo comunicata all'aggiudicatario che dovrà provvedere a garantire un servizio sostitutivo con personale non sanitario esterno per garantire h 24, compresi i festivi, trasferimenti in emergenza di Pazienti adulti e neonatali critici o non stabili, che necessitino di particolare assistenza, monitoraggio e cure avanzate; il centro mobile che sarà messo a disposizione dovrà

essere analogo a quello in dotazione dell'A.O. di Terni (in grado di ospitare l'attuale incubatrice utilizzata presso la Terapia Intensiva Neonatale) e dovrà essere garantito un tempo massimo di messa a disposizione del servizio (presenza in Ospedale del mezzo e dell'equipaggio - autista-pronti per la partenza) di 30 minuti dalla chiamata.

Art.1.3. Trasporto al domicilio di Pazienti da Pronto Soccorso

Trattasi di trasporto al proprio domicilio di Pazienti, non altrimenti trasportabili, che giunti in Pronto Soccorso, vengano valutati come "non ricoverabili": al fine di evitare lo stazionamento in PS ovvero il ricovero inappropriato, dovranno essere garantiti h24, festivi inclusi, i trasporti a domicilio di Pazienti richiesti dal Pronto Soccorso con la messa a disposizione del servizio (presenza in Ospedale del mezzo e dell'equipaggio - autista + soccorritore - pronti per la partenza) di massimo 60 minuti dalla chiamata.

Art.1.4. Trasporto Sangue, Campioni Biologici ed altro materiale biologico , di farmaci, presidi, ausili e materiale sanitario in genere

Il servizio "Trasporto Sangue e Campioni Biologici" può essere:

- programmato,
- in emergenza/urgenza

Nel caso di trasporto programmato, i percorsi/destinazioni saranno indicati alla Ditta aggiudicataria all'atto della richiesta di trasporto con almeno un giorno di anticipo.

Nel caso di trasporto in emergenza/urgenza, è prevista una disponibilità H12 (dalle h 8 alle h 20) in tutti i giorni, compresi i festivi: il tempo massimo di messa a disposizione del mezzo e dell'autista da parte della Ditta aggiudicataria è di 30 minuti.

Gli automezzi destinati al trasporto di campioni biologici e sacche sangue, devono essere dotati di frigoemoteca portatile e di valigetta frigo per gli altri trasporti (sempre relativi a campioni biologici); deve essere altresì garantita la tracciabilità della temperatura interna del contenitore durante tutto il trasporto.

I materiali/campioni di cui trattasi, oggetto di trasporto, dovranno essere prelevati nel luogo convenuto, adeguatamente imballati/confezionati e riposti in idonei contenitori a carico della ditta. Il confezionamento, ovvero la deposizione nei contenitori (conformi alle norme di legge laddove previste), sono a cura e responsabilità della struttura/servizio presso i quali devono essere ritirati.

Tutte le operazioni sono comunque da effettuarsi nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Pertanto il trasporto deve essere garantito nel rispetto della normativa di riferimento, con l'utilizzo di contenitori a norma e impiego dei Dispositivi Protezione Individuale a carico della Associazione/Cooperativa che gestisce il servizio.

L'Associazione/Cooperativa è tenuta ad individuare al suo interno un unico referente cui destinare tutte le comunicazioni necessarie all'espletamento dei trasporti di cui al presente regolamento e ratificati in convenzione, assicurando, al contempo, il fondamentale coordinamento delle attività.

Art.1.5 - Servizio di trasporto, rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., effettuati per sopperire ad eventuali esigenze particolari dell'Azienda Ospedaliera.

Durante il rapporto contrattuale è prevista la possibilità di eseguire servizi di "trasporto " rientranti nella fattispecie di cui all'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per sopperire eventuali esigenze particolare dell' Azienda Ospedaliera. Detto servizio potrà essere richiesto sia nei giorni feriali che nei giorni festivi. In tal caso le prestazioni saranno pagate ad ora in base al la quotazione presentata nell'offerta economica.

Art. 2 – Durata dell'appalto

L'appalto avrà la durata di 36 mesi. La ditta dovrà garantire la proroga del Servizio per il tempo necessario all'espletamento di una nuova procedura e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

Art.3 – Automezzi – Parco macchine

Il servizio oggetto del presente appalto, dovrà essere espletato dall'aggiudicatario con un numero di mezzi sufficienti a garantire quanto prescritto dal presente capitolato e personale idoneo e opportunamente formato alla particolare natura dei servizi stessi; gli oneri derivanti, di qualsiasi natura (oneri previdenziali, assicurativi, carburanti, ecc.) sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Alla Convenzione dovrà essere allegata, da parte delle Associazioni/Cooperative di volontariato, una tabella indicante il numero, le caratteristiche tecniche e la sede di sosta dei mezzi dell'Organizzazione stipulante e quanto altro risulti necessario per l'esatta identificazione dei mezzi stessi.

I mezzi di soccorso in convenzione non devono avere caratteristiche inferiori a quelle prescritte per i mezzi a targa civile della vigente normativa per le ambulanze di tipo A/A1/B (D.M. 17.12.1987, n. 553).

Il mezzo di normale uso dedotto in convenzione deve risultare in piena efficienza ed avere meno di 6 anni e meno di 200.000 km. Esso dev'essere adeguatamente predisposto per il trasporto sia per quanto concerne l'aspetto igienico-sanitario sia per il comfort ambientale.

La Ditta aggiudicataria dovrà quindi garantire:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché eventuale sostituzione degli automezzi, delle ambulanze, delle attrezzature/apparecchiature in esse installate; Le ambulanze in convenzione dovranno obbligatoriamente essere sottoposte alle verifiche di legge compresa la revisione annuale;
- eventuali muletti e/o mezzi sostitutivi in caso di guasto temporaneo dei veicoli adibiti al servizio, al fine di garantire il corretto espletamento dei servizi stessi, senza interruzione o riduzione di sorta;
- le spese di gestione degli automezzi (carburanti, polizze assicurative, ecc.);
- la formazione e divise per gli equipaggi (da concordare con la stazione appaltante);
- la fornitura del materiale occorrente per garantire il normale svolgimento dei servizi (materiale monouso, dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale, dispositivi tessili, ecc);
- lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non, eventualmente prodotti durante l'espletamento del servizio;
- la disinfezione e sanificazione degli automezzi e delle apparecchiature (qualora sia stato eseguito il trasporto di un paziente affetto da malattia infettiva e contagiosa ovvero quando nell'automezzo sia avvenuto spandimento di sangue o di altro liquido organico); le operazioni di pulizia e successiva disinfezione devono essere eseguite immediatamente dopo il trasporto;
- l'utilizzo di mezzi dotati delle certificazioni e delle autorizzazioni richieste dalla vigente normativa in materia;
- la conformità alle norme di sicurezza degli impianti ed alla normativa CE delle apparecchiature/attrezzature in dotazione ai mezzi.

In particolare, le ambulanze messe a disposizione dovranno essere costantemente equipaggiate con materiali, dispositivi e apparecchiature di cui necessitano per essere completamente operative e dovranno soddisfare i requisiti stabiliti dalle normative e dalle indicazioni tecniche di settore, nazionali e regionali. Le ambulanze dovranno essere dotate, oltre che del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, anche del dispositivo acustico supplementare di allarme bitonale omologato in Italia.

Allegato A

Il personale a bordo dell'ambulanza dovrà avere perfetta conoscenza delle tecnologie presenti nell'ambulanza e dovrà essere idoneo alla movimentazione delle apparecchiature.

L'aggiudicatario dovrà espletare il servizio con personale dipendente, ovvero con personale avente regolare rapporto di lavoro formalizzato, il quale dovrà essere adeguatamente formato / informato / addestrato dei rischi specifici del servizio da svolgere

I veicoli utilizzati dovranno essere in regola con le vigenti norme sulla circolazione, regolarmente collaudati, con carrozzeria in buono stato, ovvero decorosa considerato il servizio pubblico cui sono destinati (quindi priva di ammaccature evidenti, abrasioni evidenti, parti mancanti, ruggine, scritte pubblicitarie, ecc.);

Le operazioni periodiche ed eccezionali di disinfezione e sanificazione, con esclusione della pulizia ordinaria, dovranno essere annotate in apposito registro in cui dovranno essere indicate data, modalità e sostanze impiegate nelle operazioni sopracitate.

Art.4 – Personale impiegato nell'espletamento dei servizi

Il personale dell'aggiudicatario, autista, deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro, comunque in modo decoroso ed igienico. La divisa (da concordare con la stazione appaltante, ovvero con i soggetti preposti alla direzione dell'appalto) deve recare la scritta o il distintivo di riconoscimento della ditta e la targhetta con il nome dell'operatore.

L'autista deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- abilitazione alla guida secondo la normativa di Legge;
- formazione prevista per l'Operatore Autista,
- età minima 21 anni, età massima 65 anni, con possibilità di deroghe al limite massimo d'età (non più di due anni) ammesse a condizione che vi sia una specifica certificazione redatta dal Responsabile Sanitario dell'Associazione o Onlus che comprovi l'idoneità psicofisica alla guida dei mezzi di soccorso, da rinnovare annualmente;
- attività prestata nell'ambito dell'Associazione/Cooperativa da almeno sei mesi;
- conoscenza dell'ambito territoriale di operatività.
- conoscenza certificata delle tecniche di primo soccorso, di rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del DAE (BLS), gestione del paziente traumatizzato;

Il personale, anche se proveniente da altra nazione diversa dall'Italia, dovrà parlare correttamente la lingua italiana.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la stazione appaltante ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'aggiudicatario.

Nei confronti del proprio personale, l'aggiudicatario dovrà osservare le leggi, i regolamenti e gli accordi contrattuali vigenti riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le disposizioni legislative ed i regolamenti concernenti le assicurazioni sociali, la tutela e l'assistenza del personale medesimo. L'aggiudicatario, per l'espletamento del servizio, dovrà impiegare personale con il quale abbia sottoscritto un rapporto di lavoro regolamentato.

Il personale deve essere dotato dei dispositivi di protezione individuale a tutela della salute del lavoratore e conforme alla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori, in particolare quelli dedicati alla protezione da rischio biologico; in ogni caso, il servizio dovrà essere svolto in conformità alla normativa di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

Per veicoli diversi dall'ambulanza (automezzo/autovettura omologata, pulmini, altri mezzi) che trasportano persone, è prevista la presenza di un autista in possesso dei medesimi requisiti su elencati.

Per mezzi che trasportano materiali biologici, è ugualmente prevista la presenza di un autista, cui compete anche la funzione di ritiro/consegna del materiale, il cui trasporto deve risultare conforme al programma di attività richiesto.

Per mezzi che trasportano farmaci, presidi, ausili, materiale sanitario, all'autista compete la funzione di ritiro/consegna del materiale trasportato.

Il Referente Tecnico

Dott. Massimo Rizzo - Il Dirigente medico DMPO